



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 4

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Mattiussi Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pessina Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Assente
Fiorin Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Randi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi riportati nei punti principali:

Prende parola il Consigliere Perfetti per la dichiarazione di voto. Prende atto che è stata incaricata una ditta esterna per il controllo e recupero di tasse non pagate o pagate in modo errato ed è stato incaricato un professionista esterno, non del luogo che ha valutato i terreni in modo disomogeneo senza precise valutazioni relative all'ubicazione geografica. Tutto ciò è stato deciso in un momento di difficoltà a causa della pandemia in corso, difficoltà anche economica. Ciò premesso pur riscontrando la volontà di abbassare l'aliquota dello 0,5 per mille si ritiene che ciò sia veramente troppo poco. Pertanto anticipa dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Bonetto concorda con quanto detto dal collega Perfetti e auspica che ci sia una correzione in corso dell'anno. Anticipa quindi voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre a decorrere al 1 gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

VISTO l'articolo 1, comma 755, della Legge 160/2019, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

VISTO l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito che: *“... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

VISTO il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che prevede che in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

RILEVATO che con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, non risulta ancora emanato né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757; e conseguentemente è possibile approvare le aliquote per il 2021 in base ai criteri adottati nel 2020 ;

VISTO il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno il quale ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

VISTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2013 prima di tale termine e quindi si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

DATO ATTO che anche per il 2021 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 599, della Legge 178/2020, ai sensi del quale, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che a seguito della perizia di stima delle aree edificabili il valore di gettito di tale tipologia di immobili nel 2020 è rimasto pressoché invariato generando una base imponibile più oggettiva ed equa ma che l'amministrazione, visto un incremento del gettito da altre tipologie di immobili, ha stabilito una riduzione dell'aliquota per le aree fabbricabili passando dal 9,5 per mille al 9,00 per mille;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 16, voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Bonetto, Pittis, Corso, Del Frate, Salvador, Perfetti);
astenuiti n. 0;

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

Tipologia	aliquota per mille
Altri immobili	9,5
Immobili Ater	7,6
Fabbricati "D" ad eccezione della categoria D/10	9,5
Abitazione principale e pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Fabbricati merce	0,0
Terreni	9,5
Aree fabbricabili	9,0

DI CONFERMARE per l'anno 2021 la DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ai sensi art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00- rapportati a periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

Di disporre la pubblicazione delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine del 28 ottobre; ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

DI DARE atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL;

DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 16, voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Bonetto, Pittis, Corso, Del Frate, Salvador, Perfetti); astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 12/02/2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 12/02/2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Mattiussi Roberto

Il Segretario
Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/03/2021 al 15/03/2021 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 01/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 24/02/2021

Il Responsabile dell'esecutività
Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 01/03/2021 16:01:50
IMPRONTA: 4D0C3D95E4A715C6965B6EFB45E7A78C7E8088E4117FA113A8767A9BCEDDBF507E8088E4117FA113A8767A9BCEDDBF50D5D2E059665B5622CB8F11294C76B237D5D2E059665B5622CB8F11294C76B237D08C18BF8909D08D6D2C30383685B8B8D08C18BF8909D08D6D2C30383685B8B8ACE38B57431987AB3E4AC2AA342810FE

NOME: MATTIUSI ROBERTO
CODICE FISCALE: MTTRRT52A07H895U
DATA FIRMA: 01/03/2021 16:05:30
IMPRONTA: 5F5566445EA4CD4FB7913D9EB2CF0536529677FA6FE3CA83FDFF15936A6716F0529677FA6FE3CA83FDFF15936A6716F028F0DD7D6F5D7E315B33BBE5C21CBAF228F0DD7D6F5D7E315B33BBE5C21CBAF20EE00D9D169D6F62A0116A0F3276B9FE0EE00D9D169D6F62A0116A0F3276B9FE0BBEEEBE098A23C3F46F8D7757F6B4C0

NOME: PAULETTO CHIARA
CODICE FISCALE: PLTCHR84L58G284N
DATA FIRMA: 01/03/2021 16:09:30
IMPRONTA: 710A6E6996C9DCC397DB861D9970762F12D8E196CFC3A68477295494E675092B12D8E196CFC3A68477295494E675092B9A2183A659C211D9F6625E8636FA42279A2183A659C211D9F6625E8636FA42275901C4F317D249101850FC39A2EB5D9F5901C4F317D249101850FC39A2EB5D9FC10C98667CC1FA838EABD2533400D5E4